CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

17.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale della strada (1118) . 279

Sospensione durante lo stato di guerra di opere pubbliche appaltate. (*Approvato con emendamenti*) (1119) 280

Riduzione, durante lo stato di guerra, degli importi e dei termini stabiliti per il rilascio dei certificati di acconto nei capitolati di appalto per l'esecuzione di opere pubbliche (1120) 281

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di quello di ampliamento del comune di Carbonia e delle relative norme di attuazione (1123) . 282

Autorizzazione di spesa per interventi di pronto soccorso per la riparazione di danni causati da azioni belliche (1124) 282

Proroga del termine di attuazione delle opere di costruzione del nuovo vialone per il collegamento di Milano con il Parco di Monza (1133) 283

Proroga del termine per il compimento delle costruzioni e per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati per l'attuazione del piano regolatore di Littoria (1134). 283

La riunione comincia alle 10.

(*È presente il Ministro dei lavori pubblici*, Gorla).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo perchè chiamati alle armi i Consiglieri nazionali: Cavallazzi, Klinger, Lauro, Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CRO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE esprime, a nome della Commissione, il sentimento di viva soddisfazione, ed insieme fervidi voti augurali, per la nomina del camerata Serena, già Ministro dei lavori pubblici, a Segretario del Partito Nazionale Fascista, e per la nomina a nuovo Ministro dei lavori pubblici del camerata Gorla, che da anni ha svolto una preziosa attività presso l'Istituto delle Case popolari ed in qualità di Segretario del Sindacato Nazionale degli Ingegneri. (*Vivissime approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale della strada. (1118)

ASCENZI, *Relatore*, dopo aver rilevato le grandi benemerenze acquisite dalla Milizia nazionale della strada, e nel campo del nostro

patrimonio stradale e della disciplina del traffico, e in quello, così fulgido, delle truppe operanti, ricorda come la Milizia forestale e la Milizia portuaria godano già il beneficio della promozione straordinaria per merito di guerra.

È quindi giusto e doveroso che tale meritatissima istituzione venga estesa anche al ramo della Milizia nazionale della strada. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE mette in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sospensione, durante lo stato di guerra, di opere pubbliche appaltate. (1119)

MAFFEZZOLI, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame ha lo scopo precipuo di disciplinare la sospensione delle opere pubbliche appaltate durante lo stato di guerra. Ricorda come tali sospensioni siano già previste dalla nostra legislazione in materia di lavori pubblici, ma con carattere temporaneo, e in tali casi la facoltà data alla Amministrazione di sospendere i lavori, non importa, da parte degli appaltatori alcun diritto a compenso.

Il concetto ispiratore del nuovo provvedimento è quello di dar facoltà all'appaltatore, nel caso che la sospensione ecceda un certo limite, di chiedere la risoluzione del contratto. Disposizione evidentemente equa e giusta, perchè altrimenti l'appaltatore dovrebbe continuare a tenere i cantieri in efficienza durante il periodo di sospensione, qualunque ne sia la lunghezza, assumendosi oltre alla perdita immediata degli utili, il peso di oneri più gravi.

Il disegno di legge provvede inoltre a estendere la concessione della sospensione anche ad altri Enti comunque finanziati dallo Stato o godenti speciali contributi (come per esempio, l'Istituto Fascista delle Case popolari) ai comuni ed alle istituzioni di beneficenza, disponendo che in questi casi il verbale prescritto per la sospensione dei lavori debba essere immediatamente comunicato al Ministero che ha finanziato l'opera, ovvero all'Amministrazione concedente, o, in fine, al Prefetto, se si tratta di un Istituto di beneficenza. Vien data in tal modo possibilità, alle amministrazioni interessate, di esaminare se esistono effettivamente gli estremi per la sospensione dei lavori, e di decidere se debba eventualmente revocarsi la sospensione già in atto.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

BERNOCCO raccomanda al Ministro dei lavori pubblici di voler esser guardingo nella concessione delle sospensioni in un momento, come questo, in cui più vivo si fa sentire il problema della disoccupazione, mentre vi sono cantieri che possono dare lavoro a molti operai.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, trova perfettamente logica l'osservazione del camerata Bernocco ed è lieto di informare la Commissione che gli ordini e le direttive del Ministero dei lavori pubblici sono appunto in tal senso; anzi la sensibilità del Duce è tanto grande che Egli vuole che, perdurando lo stato di guerra, questi lavori siano non solo continuati, ma intensificati. Assicura che verrà concretato al più presto un programma il quale darà modo di assorbire tanto la mano d'opera dei congedati in Paese, come quella di coloro che dall'estero tornano in Patria.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approva l'articolo 1*).

Avverte che all'articolo 2 è stato presentato dal camerata Vaselli Romolo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Sarà contabilizzato ai prezzi dell'elenco l'importo degli impianti fissi attuati dall'impresa per uso esclusivo delle opere appaltate e che siano in piena efficienza all'atto della rescissione contrattuale e riconosciuti utili a giudizio dell'amministrazione appaltante.

« Non si terrà conto dei mezzi d'opera, macchinari per impianti mobili di qualsiasi genere, che dovranno essere tolti ed allontanati a cura e spese del concessionario.

« Dell'importo contabilizzato sarà pagata al concessionario la sola parte proporzionale all'importo delle opere che, per effetto della risoluzione, non è stato eseguito, nei limiti dei quattro quinti previsti dalla legge sui lavori pubblici ».

VASELLI ROMOLO dichiara di aver presentato l'emendamento perchè all'articolo 2 si parla del rimborso del pagamento dei materiali esistenti in cantiere, ed era necessario precisare. Ritiene che la giustizia di questo emendamento sia così evidente che non potrà trovare opposizione di sorta.

FANTUCCI è d'avviso che l'emendamento così proposto non sia ancora completo perchè parla delle opere di carattere sussidiario, mentre è necessario riscontrare innanzi tutto lo stadio in cui si trova l'opera generale agli effetti delle decisioni sull'entità del rimborso. Se, per esempio, i lavori fossero iniziati da poco, è evidente che la spesa fatta per accessi, steccati, ecc., incide moltissimo sulle spese generali, mentre molto diversa si presenta la situazione a lavoro inoltrato, quando già le spese generali sono in gran parte pagate.

VASELLI ROMOLO fa notare che il caso è stato considerato nell'emendamento proposto, là dove appunto si specifica che « dell'importo contabilizzato sarà pagata al concessionario la sola parte proporzionale all'importo delle opere che, per effetto della risoluzione non sono state eseguite »; questa dizione abbraccia tutte le opere, comprese quelle accessorie.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, riconosce che effettivamente la dizione dell'emendamento risolve in gran parte l'osservazione del camerata Fantucci.

Il Governo è disposto da parte sua ad accettare, in massima, l'aggiunta del camerata Vaselli Romolo che risponde a ragioni di equità. Con l'occasione, nota che l'applicazione di questa legge sarà forse meno ampia di quanto si potè credere al primo momento, quando i lavori erano stati bloccati, mentre in seguito essi hanno in parte ottenuto lo sblocco per la proroga concessa dal Ministero dei lavori pubblici.

Quanto all'emendamento, esso verrebbe accettato dal Governo, con qualche variazione, in questa forma:

« Sarà contabilizzato, ai prezzi di capitolato depurati del ribasso contrattuale, l'importo degli impianti fissi attuati dall'impresa per uso esclusivo delle opere appaltate, che siano in piena efficienza all'atto della risoluzione del contratto e riconosciuti utili, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, per la prosecuzione delle opere stesse.

« Non si terrà conto dei mezzi d'opera, macchinari e impianti mobili di qualsiasi genere che dovranno essere tolti d'opera e allontanati a cura e spese dell'appaltatore.

« Dell'importo contabilizzato sarà pagata all'appaltatore la sola parte proporzionale all'importo delle opere che per effetto della risoluzione non è stato eseguito, nei limiti dei quattro quinti dell'importo contrattuale ».

Tale dizione definitiva è stata adottata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, e dà la possibilità di tranquillizzare tutte le preoccupazioni affacciate dal camerata Fantucci.

(*L'articolo 2 così emendato, è approvato — Sono approvati gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riduzione, durante lo stato di guerra, degli importi e dei termini stabiliti per il rilascio dei certificati di acconto nei capitolati di appalto per la esecuzione di opere pubbliche (1120).

FANTUCCI, *Relatore*, rileva che si tratta di un provvedimento contenente agevolazioni che scaturiscono come conseguenza delle altre già approvate: i termini di tempo relativi ai capitolati di appalto vengono ridotti di metà.

L'opportunità dell'approvazione del disegno perciò è ovvia. Con l'occasione, esprime il voto di aggiungere agli Enti ai quali sono estese queste agevolazioni l'Istituto Autonomo delle Case popolari.

PRESIDENTE non ritiene opportune eccessive precisazioni anche per evitare il rischio di escludere qualcuno.

FANTUCCI, *Relatore*, concludendo, riterrebbe bene che fosse specificato all'ultima parte dell'articolo 1, dove si parla di opere che sono finanziate in tutto o in parte dallo Stato, di quali opere si tratta.

PRESIDENTE osserva che la dizione « finanziamento » comprende ogni forma di concorso da parte dello Stato, sia totale come particolare; e quindi anche i contributi.

ASCIONE gradirebbe conoscere se la riduzione dei termini per l'accertamento dei crediti trovi rispondenza nell'assegnazione dei contributi da parte dello Stato ai Consorzi. come egli riterrebbe giusto.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, fa notare che lo scopo del provvedimento in esame, in connessione col prolungarsi della durata dei lavori per la situazione che si attraversa e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, è quello di permettere all'appaltatore di non attendere un determinato limite di importo per riscuoterlo, ma di poterne effettuare la riscossione prima che questo limite sia raggiunto, nel caso che il lavoro si sia molto prolungato.

L'osservazione, quindi, del Camerata Ascione è superata.

ASCIONE chiarisce il suo concetto, portando l'esempio dei consorzi di bonifica, per i quali lo Stato, nei decreti di concessione, stabilisce l'erogazione delle somme in vari esercizi, consentendo però anche gli accertamenti di credito per periodi anche più brevi, diversi da quello dell'assegnazione.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, fa rilevare come anche in questo caso la riduzione degli importi e dei termini di pagamento tenda a facilitare gli assuntori dei lavori.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di quello di ampliamento del comune di Carbonia e delle relative norme di attuazione. (1123)

DE CUPIS, *Relatore*, rileva che il comune di Carbonia, dato l'aumento demografico e sopratutto l'incremento industriale che ha visto così rapidamente realizzare, ha sentito il bisogno di ampliarsi a pochi anni di distanza dalla sua fondazione.

Di conseguenza, il disegno di legge in esame approva un nuovo piano regolatore di massima edilizio, valendosi di tutte le norme e gli accorgimenti inclusi in recenti piani regolatori di altre città.

E poichè tali norme sono state già tutte vagliate in casi precedenti nei quali hanno già trovato pratica attuazione, il disegno stesso può senz'altro essere approvato nel testo presentato dal Ministro dei lavori pubblici.

VASELLI ROMOLO osserva come questo sia il primo piano regolatore che si approva senza l'esenzione venticinquennale per le nuove costruzioni, in omaggio alla nuova tendenza per l'abolizione di tale esenzione.

Ritiene che questo principio sia assai pericoloso nell'attuale momento in cui il mercato ha grande bisogno di case; se non si agevolano le costruzioni da parte dei privati, la prima conseguenza sarà quella che lo Stato dovrà intervenire per suo conto con concorsi di varia natura.

Richiama l'attenzione del Ministro sulla questione dei piani regolatori in Italia, auspicando che la legislazione in materia venga una buona volta unificata per porre fine all'attuale congerie di disposizioni seguite alla famosa legge del 1865, la quale, invecchiata di 80 anni, non risponde più ormai alle esigenze della realtà attuale.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, afferma che le osservazioni del Consigliere Vaselli meritano alcune precisazioni. In primo luogo, per quanto riguarda l'esenzione venticinquennale si è ritenuto opportuno, durante l'attuale stato di guerra, di congegnare in questo modo la legge in relazione, appunto, alla situazione che si attraversa. Ciò non esclude nuove direttive per la ripresa del dopo-guerra, tanto è vero che esiste già presso la Corporazione dell'edilizia uno studio per i provvedimenti da adottare, a suo tempo, per promuovere e disciplinare questa ripresa, e sarà tra breve insediata presso il Ministero dei lavori pubblici una speciale Commissione.

Quanto alla coordinazione delle varie disposizioni emanate in materia di piani regolatori la questione non è nuova; essa anzi è stata studiata, si può dire, da tutti i Ministri che si sono succeduti ai lavori pubblici, e ultimamente il Ministro Serena aveva preparato diversi schemi di leggi urbanistiche. Il problema si è presentato in forma così urgente, che nel riordinamento del Ministero stesso, di prossima entrata in vigore, è stata appositamente creata una Direzione dell'urbanistica.

Per quanto riguarda, in fine, la legge del 1865, bisogna riconoscere che tutti i tentativi fatti finora per migliorarla sono inesorabilmente caduti, e non si è riusciti a trovare ancora una migliore regolamentazione dell'ardua materia, cosicchè questa vecchia legge, pur con le sue rughe, che di volta in volta si possono correggere con provvedimenti speciali, è da considerarsi come un monumento che non andrà abbandonato se non quando lo si potrà sostituire con qualcosa di più rispondente ai reali bisogni del tempo nostro.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese per interventi di pronto soccorso per la riparazione di danni causati da azioni belliche. (1124)

CRO, *Relatore*, fa osservare che il disegno di legge prevede lo stanziamento di 25 milioni di lire per la riparazione e la ricostru-

zione di opere pubbliche dello Stato e di provincie, comuni ed Enti di assistenza e di beneficienza, danneggiate eventualmente dalle azioni belliche, in aggiunta ad altri 20 milioni già stanziati dalla legge 9 luglio 1940-XVIII per lo stesso scopo.

Il provvedimento in esame differisce dal precedente in quanto, nella somma mentovata, sono compresi 5 milioni destinati alla costruzione di ricoveri. A tal proposito esprime il voto che il Ministro dei lavori pubblici voglia esaminare il problema con maggiore benevolenza, in relazione alle attuali necessità.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, osserva che in materia di ricoveri si potrebbero anche spendere delle cifre enormi; tutto sta nel contemperare le esigenze con le possibilità.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di attuazione delle opere di costruzione del nuovo vialone per il collegamento di Milano con il Parco di Monza. (1133)

CHIESA, *Relatore*, rileva come il Viale Monza, il quale attualmente assicura le comunicazioni tra Milano e Monza, si appalesi sempre più insufficiente ai bisogni del traffico che vi si svolge congestionato. Di qui l'idea di affiancare questo viale con un « Vialone » che colleghi Milano col parco pubblico di Monza, affacciata agli inizi del 1937, alla quale poco dopo fecero seguito le operazioni di esproprio.

Senonchè le difficoltà incontrate nel corso delle espropriazioni e la stessa ragguardevole mole dell'opera, hanno determinato un ritardo dei lavori oltre il termine già previsto, di tre anni, dal decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, ritardo che per l'attuale stato cui il Paese si trova, minaccia di protrarsi oltre.

A tale situazione si inspira questo disegno di legge, il quale sanziona la richiesta avanzata dal comune di Milano di prorogare di ancora un triennio il termine già fissato dal decreto-legge del 1937-XV; provvedimento ampiamente giustificato dalle circostanze attuali.

Con l'occasione, raccomanda al Ministro che i lavori siano condotti con ritmo quanto più possibile accelerato, per ovviare agli inconvenienti derivati dalla congestione del traffico.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per il compimento delle costruzioni e per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati per l'attuazione del piano regolatore di Littoria. (1134)

VASELLI ROMOLO, *Relatore*, osserva che le ragioni che consigliarono a suo tempo di concedere l'esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovraimposte per le costruzioni fatte in attuazione del piano regolatore di Littoria, permangono tuttora.

Di qui l'opportunità del provvedimento in esame, prorogante al 6 giugno 1945-XXIII detta esenzione, di cui propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10.55.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale della strada. (1118)

ART. 1.

È istituita per la Milizia nazionale della strada la promozione straordinaria per merito di guerra, conferibile in tempo di guerra agli appartenenti a reparti operanti che sul campo di battaglia abbiano esercitato, in modo eminente, azione di comando.

ART. 2.

Per tempo di guerra, agli effetti della presente legge, si intenderà quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

ART. 3.

Per la promozione straordinaria per merito di guerra non si applicano i periodi minimi di servizio o di permanenza nel grado prescritti per gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada.

La promozione viene effettuata ancorchè non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza così risultante verrà assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Le relative proposte di avanzamento saranno trasmesse al Comando centrale della Milizia nazionale della strada accompagnate da una sintetica motivazione dei titoli e delle azioni di merito.

ART. 4.

La proposta di promozione straordinaria per merito di guerra dell'ufficiale è sottoposta ad una Commissione composta come segue:

comandante la Milizia nazionale della strada, *presidente;*

comandante in seconda la Milizia nazionale della strada, *componente;*

ispettore amministrativo della Milizia nazionale della strada, *componente;*

ufficiale superiore capo dell'ufficio personale del Comando centrale della Milizia nazionale della strada, *componente segretario;*

comandante di gruppo di reparti, *componente* (quest'ultimo nominato a turno su designazione del comandante la Milizia nazionale della strada).

La promozione decorre dalla data di approvazione della deliberazione di detta Commissione da parte del Ministro per i lavori pubblici Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.

Nel decreto Reale relativo sarà riportata la definitiva motivazione.

ART. 5.

La promozione straordinaria per merito di guerra dei sottufficiali, militi scelti e militi decorre ad ogni effetto dalla data del decreto ministeriale e viene conferita su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 4.

ART. 6.

Sono estese agli appartenenti alla Milizia nazionale della strada le disposizioni contenute negli articoli 97, 98, 99, 102, 103 e 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali in tempo di guerra, e negli articoli da 9 a 14 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, per quanto riguarda, nello stesso tempo, l'avanzamento dei sottufficiali, militi scelti e militi, intendendosi sostituita, per gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada, la competenza del Ministro per i lavori pubblici Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada a quella del Ministro per la guerra.

ART. 7.

Per le promozioni straordinarie per merito di guerra da conferire al personale della Milizia nazionale della strada in virtù della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e successive integrazioni, concernenti le norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni.

Sospensione, durante lo stato di guerra, di opere pubbliche appaltate. (1119)

ART. 1.

Durante lo stato di guerra è in facoltà della amministrazione statale sospendere l'esecuzione di opere in corso.

La sospensione dovrà risultare da apposito verbale, da compilarsi in applicazione del combinato disposto degli articoli 16 ed 89 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato o in applicazione delle norme vigenti in materia, secondo i regolamenti della amministrazione appaltante.

ART. 2.

Disposta la sospensione dei lavori, l'assuntore dei medesimi, invece di attendere che sia possibile riprenderne la esecuzione, potrà chiedere la risoluzione del contratto, con il solo obbligo, per lo Stato, di corrispondergli l'importo dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

Sarà contabilizzato, ai prezzi di capitolato depurati del ribasso contrattuale, l'importo degli impianti fissi attuati dall'impresa per uso esclusivo delle opere appaltate, che siano in piena efficienza all'atto della risoluzione del contratto e riconosciuti utili, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la prosecuzione delle opere stesse.

Non si terrà conto dei mezzi d'opera, macchinari e impianti mobili di qualsiasi genere che dovranno essere tolti d'opera e allontanati a cura e spese dell'appaltatore.

Dell'importo contabilizzato sarà pagato all'appaltatore la sola parte proporzionale all'importo delle opere che per effetto della risoluzione non è stato eseguito, nei limiti dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

ART. 3.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese agli enti ausiliari dello Stato, ai consorzi legalmente costituiti, riconosciuti e che abbiano ottenuto il finanziamento statale per l'esecuzione di opere pubbliche, agli istituti fascisti autonomi per la case popolari ed, in genere, a tutti gli enti o società concessionarie per le opere di loro competenza comunque finanziate dallo Stato.

Gli enti, consorzi o società che provvedono alla esecuzione di opere per proprio conto, con la sola partecipazione finanziaria, dello Stato, ove si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 1, dovranno inviare, entro 10 giorni dalla data del verbale di sospensione, copia di esso all'ufficio del genio civile, il quale, a sua volta, ne curerà subito l'inoltro al Ministero che ha concesso il finanziamento statale. Questo potrà decidere, insindacabilmente, la revoca della disposta sospensione: nel qual caso l'ente interessato dovrà disporre l'immediata ripresa dei lavori.

Per gli enti, invece, che eseguono opere pubbliche in concessione dello Stato, la facoltà di disporne la sospensione è riservata all'Amministrazione concedente.

A quest'ultima dovrà essere subito trasmessa una copia del verbale di sospensione, da compilarsi ai sensi del precedente articolo 1.

ART. 4.

Alle provincie, ai comuni e alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza le norme degli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche se le opere non siano comunque finanziate dallo Stato.

Per tali opere, copia del verbale di sospensione, da compilarsi ai sensi dell'articolo 1, sarà inviata all'ufficio del genio civile, il quale ne curerà subito l'inoltro al Prefetto della provincia. Questi potrà decidere insindacabilmente la revoca della disposta sospensione.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Riduzione, durante lo stato di guerra, degli importi e dei termini stabiliti, per il rilascio dei certificati di acconto, nei capitolati di appalto per la esecuzione di opere pubbliche. (1120)

ART. 1.

Durante lo stato di guerra, gli importi ed i termini stabiliti per il rilascio dei certificati di acconto, nei capitolati di appalto per le opere pubbliche, sono ridotti alla metà.

zioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio tra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista designazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere, per conto di questi proprietari, alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno preferenza coloro che, riuniti in Consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

ART. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione per opere di piano regolatore e di ampliamento sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3.66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3.50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario, l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore e di ampliamento si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato e che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano o della sua esecuzione anche soltanto parziale.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

ART. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

ART. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) Il Prefetto della provincia di Cagliari, in seguito a richiesta del Comune di Carbonia, dispone perchè in contradittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa Depositi e Prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) Nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'importo delle indennità di cui sopra;

c) Effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

La riduzione, peraltro, non si applica qualora il limite d'importo, contrattualmente stabilito per i certificati d'acconto, non ecceda le lire 20,000 e quando il termine per il rilascio dei medesimi non sia superiore ad un mese.

Tali disposizioni sono estese agli enti ausiliari dello Stato, ai consorzi ed a tutti gli enti e società concessionarie per le opere di loro competenza, comunque finanziate dallo Stato.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di quello di ampliamento del comune di Carbonia e delle relative norme di attuazione. (1123)

ART. 1.

Sono approvati e dichiarati di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima edilizio e quello di ampliamento del comune di Carbonia.

Un esemplare di tali piani, compresa una planimetria contenente il regolamento edilizio delle ricostruzioni, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

ART. 2.

Con l'approvazione dei piani regolatori di massima edilizio e di ampliamento vengono fissate le direttive e determinati i criteri secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Carbonia provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincoli.

Il piano particolareggiato interessante gli impianti ferroviari sarà studiato a cura della Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie, previ accordi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Carbonia a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e con il Ministro dell'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica.

ART. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie alla esecuzione del piano regolatore e di quello di ampliamento, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Carbonia preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

ART. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare, entro un termine fissato, se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati nella forma delle cita-

d) Tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) Nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) Trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) Le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.

ART. 8.

Il comune di Carbonia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore e di ampliamento, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi suindicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito i portici stessi, che dovranno quindi considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.

ART. 10.

È vietato procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, fuori del piano regolatore e di ampliamento, senza permesso dell'Autorità comunale che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

ART. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro dei lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano generale di massima edilizio e di ampliamento, che nel corso della loro attuazione il comune riconoscerà opportune.

ART. 12.

Il presente piano di massima e quello di ampliamento non hanno limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione del piano particolareggiato sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

ART. 13.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Carbonia per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 20, ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e posti in essere entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge.

Autorizzazione di spesa per interventi di pronto soccorso per la riparazione di danni causati da azioni belliche. (1124)

ARTICOLO UNICO.

Per le opere di cui alla legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 25,000,000, da inscrivere al capitolo 87-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

A carico dello stesso fondo, ed entro il limite di lire 5,000,000, sarà provveduto alla spesa per l'apprestamento di ricoveri antiaerei di fortuna negli edifici demaniali.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate le variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.

Proroga del termine di attuazione delle opere di costruzione del nuovo vialone per il collegamento di Milano con il parco pubblico di Monza. (1133)

ARTICOLO UNICO.

E' assegnato al comune di Milano un ulteriore termine di tre anni con decorrenza dal 4 marzo 1940-XVIII per compiere le espropriazioni ed i lavori relativi alla costruzione del nuovo vialone per il collegamento di Milano con il parco pubblico di Monza, dichiarati di pubblica utilità con Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, convertito nella legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 146.

Per il resto rimangono ferme tutte le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, convertito nella legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 146.

Proroga del termine per il compimento delle costruzioni e per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati per l'attuazione del piano regolatore di Littoria. (1134)

ARTICOLO UNICO.

E' concessa la esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, per il periodo di venticinque anni, ai privati ed agli Enti di qualsiasi specie, comprese le Società cooperative che, in conformità al piano regolatore di Littoria, abbiano, anche dopo il termine del 6 giugno 1940-XVIII, fissato dall'articolo 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, ma non oltre il 6 giugno 1945-XXIII, compiute le costruzioni di case per abitazioni civili, uffici o negozi, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso la decorrenza dell'esenzione stessa dal 7 giugno 1940-XVIII.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI